



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 94 DEL 06-10-2020

Oggetto: EN.IT srl - VIA - Impianto fotovoltaico e relative opere ed infrastrutture connesse della potenza elettrica di 43,4 MW sito nei comuni di Brindisi e Torchiarolo

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

Premesso che

- con nota, prot. n. 23391 del 18/07/2019, la società EN.IT SRL (Stradone San Fermo n. 19 37121 Verona P.Iva 04642500237, enit2019@pec.it) presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e relative opere ed infrastrutture connesse della potenza elettrica di 43,4 MW sito nei comuni di Brindisi e Torchiarolo;
- con nota, prot. n. 24875 del 01/08/2019, è stato comunicato l'avvio del procedimento, è stata convocata per il 18/09/2019 la seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto di cui in oggetto e tutta la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito internet della Provincia di Brindisi;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 29061 del 25/09/2019, la Conferenza di Servizi nella seduta del 18/09/2019 ha avanzato richiesta di documentazione integrativa;
- con nota del 25/10/2019, in atti al prot. n. 33101 del 30/10/2019, la società in indirizzo ha dato riscontro a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 18/09/2019;
- in data 04/12/2019 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi la quale, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 37931 del 11/12/2019, tra l'altro, assegnava 10 giorni al proponente:
 - a. per presentare le proprie osservazioni ai pareri negativi espressi dagli Enti interessati;
 - b. per dare riscontro a quanto richiesto dal Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi;
 - c. per valutare le opportune misure di mitigazione e/o di rimodulazione delle superfici interessate dall'installazione dei moduli fotovoltaici in relazione ai pareri negativi espressi dagli Enti di cui innanzi;
- il proponente con nota, prot. n. 39243 del 24/12/2019, ha dato riscontro alle richieste avanzate dalla Conferenza di Servizi;
- con nota, prot. n. 2372 del 24/01/2020, questo Servizio ha convocato per il 12/02/2020 la seduta finale della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto di cui in questione;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 5951 del 25/02/2020 la Conferenza di Servizi nella seduta del 12/02/2020:
 - o prendeva atto dei pareri espressi dagli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - **l'Autorità di bacino della Regione Puglia**, con nota prot. n. 322 del 09/01/2020, esprime parere di compatibilità al PAI alle condizioni e prescrizioni ivi indicate;
 - **ARPA DAP Puglia**, con nota prot. n. 6803 del 03/02/2020, esprime parere positivo a seguito del superamento delle criticità precedentemente individuate;
 - **Regione Puglia assetto del Territorio** con nota prot. n. 9791 del 05/12/2019 esprime parere non favorevole relativamente agli aspetti paesaggistici ivi indicati;
 - **Regione Puglia Servizio Risorse Idriche**, con nota prot. n. 12652 del 14/10/2019, dopo aver rilevato che le aree di progetto sono interessate dal vincolo della "*Contaminazione salina*", rilascia nulla osta alla realizzazione dell'intervento in questione;
 - **Regione Puglia - Servizio Agricoltura**, con nota prot. n. 4552 del 28/01/2020 e prot. n. 79839 del 14/11/2019, esprime parere non favorevole ponendo a base della motivazione la circostanza che l'intervento ricade in aree agricole

interessate da produzioni agroalimentari di qualità e sottoposte alla specifica protezione di cui al Reg. Reg. n.24/2010;

- **Comune di Brindisi:**
 - esprime parere negativo sotto l'aspetto paesaggistico ambientale, con nota prot. n. 99041 dell'11/10/2019, reso in riferimento al procedimento in questione;
 - con nota prot. n. 36967 del 04/12/2019 il Settore Urbanistico esprime parere non favorevole;
- **RFI**, con nota prot. n. 675 del 07/02/2020, conferma il parere favorevole espresso con precedente comunicazione alle prescrizioni ivi riportate;
- **SNAM**, con nota prot. n. 22 del 10/02/2020, esprime il proprio nulla osta fatte salve le prescrizioni e condizioni ivi riportate;
- con note pervenute successivamente alla seduta ma allegate al verbale
 - il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 16366 del 12/02/2020 esprime parere non favorevole per le criticità ivi evidenziate;
 - la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con nota in atti al prot. n. 3066 del 12/02/2020 esprime parere negativo relativo al progetto in questione;
- riteneva che:
 - in riferimento a detti pareri negativi nel richiamare le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
 - avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune di Brindisi, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e Assessorato all'Agricoltura), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancorpiù, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione atteso, altresì, che lo stesso ricade esclusivamente in zona agricola;
- sulla base di quanto sopra riportato, decideva:
 - *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri sopra riportati;*
 - *di accogliere la richiesta del proponente e quindi di sospendere il termine per l'emissione del provvedimento definitivo da parte del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi competente e assegnare 40 giorni, dal ricevimento della presente, al proponente per presentare eventuali proprie*

osservazioni/documentazione in relazione ai pareri negativi espressi dagli Enti interessati;

- *di demandare all'ufficio procedente, Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, la decisione circa l'eventuale riapertura dei lavori della Conferenza a seguito del mutamento delle posizioni espresse dagli Enti interessati, nonché per l'adozione del provvedimento negativo di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze della conferenza di servizi;*
- con nota prot. n. 8202 del 17/03/2020 il proponente presentava, corredata di documentazione di supporto, istanza di revisione del parere espresso dalla Sezione Valorizzazione e Tutela del Paesaggio della Regione Puglia;
- con nota prot. n. 28113 del 07/04/2020 la Sezione Valorizzazione e Tutela del Paesaggio confermava il parere negativo precedentemente espresso;
- in data 31/03/2020 il proponente notificava a questa Provincia il ricorso straordinario al Capo dello Stato in relazione agli esiti della Conferenza di Servizi;
- con nota, prot. n. 13109 del 22/05/2020, questo Servizio, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", comunicava i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza in questione e assegnava al proponente il termine di dieci giorni per presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- dalla documentazione complessivamente presentata si evince che:
 - il progetto in questione è finalizzato alla costruzione di una centrale fotovoltaica per la produzione di energia elettrica da ubicarsi nel Comune di Brindisi e Torchiarolo, con annesse opere ed infrastrutture di connessione (cabine elettrica di conversione e smistamento, cabine di sezionamento, rete elettrica interrata a 30 kV, strade, sottostazione MT/AT per la connessione alla rete pubblica, gli impianti della rete pubblica necessarie alla connessione della nuova sottostazione MT/AT alla futura stazione AT/AAT);
 - la centrale fotovoltaica è suddivisa in tre sottocampi per una superficie complessiva pari a circa Ha 60.3, catastalmente così identificabili:
 - i. **Campo FV denominato "Paticchi" - 10,332 MW - nel Comune di Brindisi**
Foglio 158, p.lle 142, 145
 - ii. **Campo FV denominato "Pigna" - 26,208 MW - nel Comune di Brindisi**
Foglio 154 – p.lle 90; 110; 111; 114; 423; 470; 473; 517; 519; 569; 573; 587; 588; 591; 598; 600; 603; 606; 607; 611 Foglio 163 – p.lle 1335; 1337
 - iii. **Campo FV denominato "Torchiarolo" - 6,864 MW- nel Comune di Torchiarolo**
Foglio 2 – p.lle 11; 13; 126; 127; 128; 202; 203; 205; 220; 222; 229
 - la sottostazione elettrica (punto di consegna alla stazione 150/380 kV di Terna S.p.A.) è ubicata nel Fg 177 p.la 416, del Comune di Brindisi in loc. "Mass. Cerrito".
 - in particolare i tre campi sorgeranno in zona agricola, nelle Loc. Paticchi e Loc. Pigna a sud del centro abitato di Brindisi, e Loc. Giard. Camponetto a nord del centro abitato di Torchiarolo.
 - dalla relazione pedoagronomica, non resa in forma di perizia giurata come richiesto dalla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 del 15/10/2019, si evince che le aree di progetto sono classificate come seminativi e sono state identificate dopo i sopralluoghi come siti non produttivi e pertanto riconducibili ad incolti, in quanto liberi da coltivazioni agrarie;
 - il proponente ha previsto opere di mitigazione degli impatti visivi mediante schermature a verde e quale opera di compensazione degli impatti un intervento di imboschimento.

Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi, anche a seguito delle osservazioni presentate dal proponente, con note prot. n. 39243 del 24/12/2019, prot. n. 8202 del 17/03/2020 e prot. n. 9528 del 06/04/2020, gli Enti interessati hanno espresso i pareri definitivi come di seguito riportati:

- **l'Autorità di bacino della Regione Puglia**, con nota prot. n. 322 del 09/01/2020, esprime parere di compatibilità al PAI alle condizioni e prescrizioni ivi indicate;
- **ARPA DAP Puglia**, con nota prot. n. 6803 del 03/02/2020, esprime parere positivo a seguito del superamento delle criticità precedentemente individuate;
- **Regione Puglia assetto del Territorio:**
 - o con nota prot. n. 7478 del 17/09/2019 esprime parere non favorevole per le argomentate motivazioni ivi indicate; detto parere si fonda sulla base dei contrasti della proposta progettuale con la pianificazione paesaggistica e, in particolare, l'inammissibilità di parte del tracciato del cavidotto; la proposta analizzata prevedeva specifici contrasti con la pianificazione paesaggistica e, pertanto, non suscettibile di rientrare in alcuna sfera valutativa da parte della sezione in questione;
 - o con nota prot. n. 9791 del 05/12/2019, il servizio in questione ritiene che, fermo restando le motivazioni esposte nella suddetta nota con specifico riferimento alle componenti idrogeomorfologiche, antropiche e storico – culturali e visivo – percettive, la localizzazione dei campi fotovoltaici, confermata con la revisione progettuale, è in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso;
 - o a seguito delle argomentate osservazioni presentate dal proponente con nota prot. n. 8202 del 17/03/2020, il Servizio Regionale competente, con nota prot. n. 2813 del 07/04/2020, esprime parere non favorevole per le argomentazioni ivi riportate e sommariamente e non esaustivamente di seguito riportate:
 - le ulteriori modifiche di parte istante apportate al progetto e datate 20/12/2019, denominate "Ulteriori integrazioni ed ottimizzazioni del progetto" consistono nell'arretramento dai confini dell'impianto di 10 m e nella riproposizione di misure mitigative già rappresentate, oltre che nella "disponibilità a concordare con i Comuni di Brindisi e Torchiarolo misure di compensazione alternative, anche su terreni e/o su immobili di proprietà degli Enti" e nella presentazione di misure di mitigazione degli effetti sulla fauna e avifauna (in parte già rappresentate); il giudizio negativo della scrivente è relativo alla errata scelta localizzativa delle aree di progetto;
 - in relazione alla realizzazione di campi fotovoltaici a terra in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina richiedono che le proposte siano orientate a piccole realizzazioni - non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale – e che insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale; tali eventuali proposte progettuali siano accompagnate da adeguate misure mitigative, finalizzate al migliore inserimento paesaggistico e alla compatibilità con le componenti paesaggistiche più prossime interessate, nonché a salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi pugliesi, a valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico ambientale, ad evitare la compromissione delle componenti e delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;

- a tal fine, non rileva l'analisi costi-benefici ambientali effettuata dal proponente, secondo la quale la realizzazione del progetto comporterebbe un bilancio positivo; occorrerebbe, invece, individuare diverse aree, utilizzando coperture di edifici esistenti e aree che hanno perso i caratteri della naturalità, piuttosto che aree che si inseriscono in un sistema di paesaggi rurali storici e di trama agraria, per i quali l'alternanza di coltura orticola, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina, compromettendone la conservazione; le stesse misure proposte con la revisione progettuale per compensare gli impatti negativi sul paesaggio e sugli habitat naturali determinati dalla centrale fotovoltaica non consentono di superare le criticità rilevate;
 - con riferimento alle controdeduzioni del proponente al parere negativo espresso, si evidenzia, invece, che gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e la normativa d'uso (indirizzi e direttive) della Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina devono essere osservati da: "Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale";
 - l'art. 89 delle NTA del PPTR "Strumenti di controllo preventivo" specifica che sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.
- **Regione Puglia Servizio Risorse Idriche**, con nota prot. n. 12652 del 14/10/2019, dopo aver rilevato che le aree di progetto sono interessate dal vincolo della "*Contaminazione salina*", rilascia nulla osta alla realizzazione dell'intervento in questione;
 - **Regione Puglia - Servizio Agricoltura**, con nota prot. n. 71325 del 08/10/2019, successivamente confermato con le note prot. n. 79839 del 14/11/2019 e prot. n. 4552 del 28/01/2020, esprime parere non favorevole ponendo a base della motivazione la circostanza che l'intervento ricade in zone agricole a specifica vocazione a produzioni agricole di qualità, sottoposte alla specifica protezione di cui al Reg. n.24/2010, nonché in considerazione della difesa della capacità produttiva (anche solo potenziale) di prodotti agroalimentari tipici di qualità come meritevole di tutela;
 - **Comune di Brindisi:**
 - esprime parere negativo sotto l'aspetto paesaggistico ambientale, con nota prot. n. 99041 dell'11/10/2019; il Servizio in questione rappresenta che ad oggi la proposta comporterebbe un ulteriore incremento della sottrazione del suolo agricolo già in essere da parte di simili impianti per il territorio comunale di Brindisi interessato da una copertura fotovoltaica a terra per circa 900 ettari; a tal proposito, oltre all'intervento in oggetto, sono in corso di valutazione da parte della Provincia, per questo territorio comunale, ulteriori 5 grandi impianti fotovoltaici a terra che, unitamente a quello proposto in oggetto, incrementerebbero la impermeabilizzazione del suolo di un ulteriore 30% di quanto già realizzato; considerate le dimensioni dell'impianto oggetto di valutazione, vi sarebbe una ulteriore consistente sottrazione di suolo all'attività agricola; la morfologia dell'area di impianto non risponde ad un criterio di relazione con gli elementi strutturanti il paesaggio circostante ma sembra seguire logiche disomogenee; il parco fotovoltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola preesistente, modificando ulteriormente i caratteri strutturanti del territorio agricolo e la percezione del sistema idrografico esistente, già alterato dalla presenza di analoghi impianti; infatti,

considerando un ambito territoriale più ampio della stretta area di pertinenza del parco fotovoltaico oggetto del presente parere, si rileva come lo stesso sia stato già interessato dalla presenza di analoghe proposte progettuali già assentite e/o realizzate; l'attuale richiesta, per scelta localizzativa, potrebbe determinare una saldatura tra gli impianti autorizzati ed esistenti, ponendosi in continuità con gli stessi, incrementando l'effetto di decisa artificializzazione del paesaggio rurale circostante e dei beni in esso contenuti; una ulteriore infrastrutturazione del territorio, per densità ed ubicazione, genererebbe un complessivo disordine percettivo, con effetti sequenziali rispetto allo skyline della "Campagna Brindisina";

- con nota prot. n. 16366 del 12/02/2020 il Settore Urbanistico del Comune di Brindisi, tenuto conto di quanto rappresentato e osservato dalla società proponente, esprime parere non favorevole sulla base, tra le altre, delle considerazioni di seguito riportate:
 - *non si condividono le motivazioni addotte relativamente agli ambiti di tutela individuati dalle NTA del PRG in quanto l'installazione dei pannelli interessa sia le aree di pertinenza che le aree annesse ai relativi corsi d'acqua;*
 - *l'intervento comporterebbe una trasformazione dei terreni interessati, solo "allo stato attuale" incolti, perdurante nel tempo che ne inibirebbe la coltivazione, cambiandone di fatto la destinazione d'uso;*
 - *si evidenziano le criticità in ordine agli effetti di sottrazione di suolo all'attività agricola, destinandolo ad un uso produttivo-industriale significando che le NTA del PRG vigente consentono attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura e che un ulteriore consumo di suolo, considerate le aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, comporterebbe una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione già prevista dallo strumento urbanistico generale vigente;*
- **RFI**, con nota prot. n. 675 del 07/02/2020, conferma il parere favorevole espresso con precedente comunicazione alle prescrizioni ivi riportate;
- **SNAM**, con nota prot. n. 22 del 10/02/2020, esprime parere favorevole a condizione che vengano superate le interferenze con i propri impianti;
- **l'ASL**, con nota prot. n. 528 del 03/12/2019, esprime parere favorevole;
- **la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio**, con nota prot. n. 3066 del 04/11/2019, esprime parere non favorevole, tra le altre, per le motivazioni di seguito riportate:
 - per quanto riguarda i beni di interesse archeologico, l'opera appare come un forte segno di discontinuità rispetto alla stratificazione insediativa del territorio, venendo a rappresentare un importante segno di rottura all'interno del paesaggio storico; la sua estensione, inoltre, in rapporto a una densità particolarmente elevata di siti e tracce di natura archeologica distribuiti nel territorio rende evidente un potenziale impatto sul patrimonio eventualmente ancora conservato in giacenza alquanto elevato;
 - in relazione ai beni paesaggistici, il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale; di contro risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti; si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi*

sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)".

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- in relazione al parere della Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Servizio Agricoltura:
 - il primo parere rilasciato dalla Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con Prot. AOO_145/7478 del 17/09/2019 in occasione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/09/2019, rilevava che gli interventi proposti interessavano beni e contesti paesaggistici, tali da determinare delle incompatibilità con i livelli di tutela del PPTR, in particolare per ciò che riguardava il tracciato del cavidotto MT ed il campo fotovoltaico Pigna “in quanto immediatamente percepibile dalla strada a valenza paesaggistica SS 16BR”;
 - a seguito di tali indicazioni sono state prodotte, quindi, diverse integrazioni ed ottimizzazioni del progetto trasmesse con nota del 25/10/2019, in primis proprio la modifica del tracciato del cavidotto MT e la definizione di importanti opere di mitigazione visiva e di compensazione ambientale (formalizzate in particolare nella Relazione Paesaggistica PPTR in rev01 del 30/09/2019 e nelle Opere di compensazione Ambientale rev.0 del 30/09/2019);
 - il parere Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di cui alla nota prot. n. 9791 del 05/12/2019, riconosce il superamento di tutti i precedenti contrasti con le “prescrizioni” delle NTA, e basa il giudizio negativo sul rilievo che *“la localizzazione dei campi fotovoltaici, confermata con la revisione progettuale, è in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso”*;
 - la circostanza non è di poco conto avuto riguardo al carattere non già prescrittivo, bensì meramente orientativo degli obiettivi di qualità paesaggistica il richiamo ai quali, lungi dal costituire ex se causa escludente la possibilità della realizzazione di interventi del tipo di quello di interesse, impone una valutazione accorta della loro compatibilità;
 - l'aver superato gli articoli espressamente prescrittivi delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, fa di conseguenza venir meno, a giudizio dello scrivente, il parere negativo basato su direttive e obiettivi di qualità della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, in quanto le stesse NTA all'art. 37 comma 4bis stabiliscono che *“le disposizioni normative di cui innanzi, con particolare riferimento a quelle di tipo conformativo, vanno lette alla luce del principio in virtù del quale è consentito tutto ciò che la norma non vieta”*;
 - come osservato in conclusione nel parere *“le stesse misure proposte con la revisione progettuale per compensare gli impatti negativi sul paesaggio e sugli habitat naturali determinati dalla centrale fotovoltaica non consentono di superare le criticità rilevate”*; il proponente a riguardo lamenta l'assenza dell'indicazione di idonee misure mitigative da parte dell'Ente competente atteso che ritiene che la soluzione pure proposta di delocalizzare l'intervento “utilizzando coperture di edifici esistenti” non appare praticabile;
 - gli interventi sono compatibili con ogni altro strumento di governo del territorio, a partire dal Regolamento Regionale n.24/2010 nel punto in cui individua le tipologie di impianti non idonei in relazione alle aree agricole, atteso che in nessun caso i campi fotovoltaici, e più in generale le opere in progetto, comportano l'espanto di colture *“agro-alimentari di qualità (vino DOC Brindisi nelle diverse tipologie, vino DOP Puglia, vino IGT Salento, carciofo brindisino IGP, DOP Terra d'Otranto)”*;

- nelle aree in oggetto non verranno rimossi né abbattuti esemplari di olivo che risultano perimetrali e ricadenti solo e soltanto in altri fondi privati adiacenti all'area di Paticchi e a Torchiarolo;
- non solo non verranno espianate colture, ma anzi si coglie l'occasione per riaffermare che la proposta progettuale prevede opere di rimboschimento e compensazione ambientale che si svilupperanno complessivamente su una superficie di 17,8 ettari, corrispondenti al 30% (> 25%) della superficie totale occupata dai campi fotovoltaici, in linea alle richieste avanzate dalla Provincia di Brindisi con il Verbale della conferenza di servizi del 18/09/2019;
- sui 17,8 ettari si propone l'introduzione della flora mediterranea sia per preservare la biodiversità locale che per evitare che alcune specie (quercia da sughero in particolare) possano andare incontro ad endemismo. Le specie utilizzate nelle fasce di compensazione si distribuiranno tra i singoli campi, garantendo misure di naturalizzazione e rafforzamento delle connessioni ecologiche lungo, e verso, il canale Fiume Grande, il canale Foggia di Rau ed il canale Pilella, rendendo al contempo produttiva un'area che non lo era più da anni;
- la salvaguardia del "paesaggio rurale" e della "trama agraria", se ci fossero state le condizioni, sarebbe dovuta essere invocata per effetto dell'art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi;
- se gli obiettivi di qualità, gli indirizzi e direttive citate sono condivisibili se riferite genericamente all'Ambito della Campagna Brindisina, si evidenzia che il parere, così come formulato nella nota prot. n. 9791 del 05/12/2019, sembra non considerare affatto che il mosaico agricolo in valutazione è dominato da uno sfondo paesaggistico caratterizzato dalla centrale termoelettrica a carbone di Cerano e da un elettrodotto aereo da 400 kV, così come nulla si dice sul fatto che le aree interessate dalle opere sono esterne, ma prossime, al Sito di Interesse Nazionale (SIN) per interventi di bonifica di Brindisi;
- al fine di cogliere comunque i rilievi sollevati sono state individuate integrazioni ed ottimizzazioni come di seguito sommariamente riportate:
 - le recinzioni perimetrali sono arretrate fino a 10 m dai confini catastali dei terreni nelle disponibilità della EN.IT srl interessati dalle opere di progetto;
 - negli spazi liberati dall'arretramento della recinzione, sarà poi possibile migliorare la vegetazione erbacea mediante la semina (in autunno o primavera) di strisce di impollinazione;
 - le altezze delle strutture di sostegno dei moduli resteranno sempre inferiori e/o uguali a 2 metri dal piano di campagna;
 - si prevede il controllo ante e post operam della qualità agronomica dei terreni interessati dai campi fotovoltaici;
 - il Proponente si rende sin da adesso comunque disponibile a concordare con i Comuni di Brindisi e Torchiarolo misure di compensazione alternative, anche su terreni e/o su immobili di proprietà degli Enti;
 - la recinzione di ogni campo fotovoltaico sarà distanziata di 5 cm dal terreno e sarà dotata di passi fauna di dimensione pari 20 x 20 cm posti a 20 m gli uni dagli altri;
 - saranno previsti degli stalli per uccelli del tipo rappresentati in figura, posizionati nelle fasce a nord dei confini dei campi fotovoltaici di Paticchi e Torchiarolo, liberate dall'arretramento delle recinzioni;
- in relazione al parere del Comune di Brindisi:
 - le opere in progetto ricadono nelle aree annesse ai corsi d'acqua e pertanto sono compatibili con le prescrizioni dell'art. 3.08 delle NTA;
 - il quadro di riferimento programmatico contenuto nello Studio di Impatto Ambientale ricomprende anche il Piano Energetico Ambientale Regionale, come adottato con

Delibera di G.R. n.827 del 08/06/07, e successivamente aggiornato con DGR n. 1181 del 27/05/2015; gli aggiornamenti di cui alla DGR n. 1424 del 02/08/2018 non è stato possibile prenderli in carico perché trattasi di documenti preliminari di programmazione tutt'ora oggetto di un procedimento di consultazione ambientale ex art. 13 D Lgs 152/2006;

- il 59% dei costi ecologici delle opere in progetto è attribuibile alla mancata Produzione Agricola (Cpr) ed il 36% alla riduzione della capacità di assorbimento del Carbonio (CS); solo il restante 5% è attribuibile alle perdite sui restanti sistemi ecologici. In una lettura ecosistemica del progetto pertanto, viste le significative perdite di capacità di assorbimento di Carbonio, è corretto assumere che tali costi ambientali siano compensati con il valore delle emissioni evitate di CO2 dovute alla produzione di energia elettrica rinnovabile. Per ciò che riguarda la mancata Produzione Agricola, le perdite ecosistemiche sono di tipo reversibile e recuperabili con il ripristino delle attività agricole sui terreni, garantite dopo le attività di dismissione dell'impianto;
- l'applicazione al caso in studio della Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia del 6 giugno 2014 n. 162, e dei relativi aspetti tecnici di dettaglio per la determinazione dell'Area di Valutazione Ambientale (AVA) e dell'Indice di Pressione Cumulativa (IPC) non ha evidenziato criticità del progetto, che si presenta con un IPC = 2,87 (<3% valore obiettivo).

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il campo compromette la struttura estetico/percettiva, dei paesaggi della Campagna Brindisina e del “Tavoliere Salentino” interessati dall'intervento in quanto immediatamente percepibile dalla “strada a valenza paesaggistica “SS.16 Brindisi”;
- il parco fotovoltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il fotovoltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 8 del 25/02/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

Richiamati:

- la decisione assunta dalla Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 5951 del 25/02/2020, decideva *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. prot. n. 13109 del 22/05/2020, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *anche a seguito delle osservazioni presentate dal proponente, avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune di Brindisi, Sezione Tutela e Valorizzazione e Assessorato all'Agricoltura del Territorio della Regione Puglia e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio), espresso il loro motivato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione.*

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento si

E S P R I M E

giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e relative opere ed infrastrutture connesse della potenza elettrica di 43,4 MW sito nei comuni di Brindisi e Torchiarolo, presentato da EN.IT SRL (Stradone San Fermo n. 19 37121 Verona P.Iva 04642500237, enit2019@pec.it).

Il presente provvedimento preclude la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato alla EN.IT SRL e agli Enti interessati.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 06/10/2020

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 06/10/2020

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993